



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

[www.comune.porto-mantovano.mn.it](http://www.comune.porto-mantovano.mn.it)

Settore Ragioneria Finanze Bilancio Economato Servizi Informatici

Tel 0376 389049

e-mail: [n.marastoni@comune.porto-mantovano.mn.it](mailto:n.marastoni@comune.porto-mantovano.mn.it)

Prot. n. 10304

Porto Mantovano, lì 22 Maggio 2017

## **Alla cortese attenzione della Giunta comunale**

per conoscenza

Al Segretario Generale

All'Organo di Revisione

All'Ufficio Legale

**OGGETTO: Richiesta, alla luce della recente giurisprudenza, di atto di indirizzo della Giunta comunale in merito alla comunicazione del Segretario Generale afferente la corresponsione dei diritti di rogito/segreteria.**

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ed in particolare l'art. 10 ad oggetto "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria" di cui si riporta un estratto:

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. 2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.". 2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. 2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-quater. All'art. 97 comma 4e parole: "può rogare tutti i contratti nei

quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".

Preso atto che in materia di diritti di rogito per gli atti stipulati dai Segretari comunali, con l'articolo 10, commi 1, 2 e 2-bis, del DL 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), la previgente disciplina ha subito un significativo mutamento; la ratio del nuovo assetto normativo sarebbe quella di assicurare all'Ente locale maggiori entrate in relazione ai diritti di segreteria, compresi anche i proventi scaturenti dall'attività di rogito. Con l'articolo 10, comma 2-bis, del DL n. 90 del 2014 è stato previsto che per poter continuare a beneficiare del riversamento della quota dei diritti di rogito relativi agli atti stipulati dal Segretario comunale deve ricorrere sia l'elemento oggettivo (essere Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale) sia quello soggettivo (relativo alla qualifica non dirigenziale del Segretario comunale, che non deve quindi percepire un trattamento economico superiore a quello previsto per l'appartenenza alla fascia «C»);

Atteso che la giurisprudenza contabile – Corte dei Conti - si è pronunciata nel senso che i diritti di rogito non possano essere riconosciuti ai Segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce «A e B», sia nel caso in cui essa sia un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità in Enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Preso atto che la norma in argomento ha dato luogo a due interpretazioni diverse: da un lato, si è affermato che l'emolumento competerebbe esclusivamente ai segretari di enti di piccole dimensioni collocati in fascia C, dall'altro lato si è argomentato che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i diritti spettano a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il segretario;

Atteso che mentre la sezione delle autonomie, con la deliberazione Corte dei Conti n. 21/2015, ha condiviso la prima e più restrittiva lettura, la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 75/2016, ha sposato la seconda;

Preso atto che sull'argomento è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, che in un parere (n. 26297/2016) rilasciato in risposta al quesito posto da un Comune, ha richiamato solo la pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, configurandola alla stregua di «diritto vivente»; ciò sembra confermare l'irrelevanza erga omnes della presa di posizione della Consulta, in quanto contenuta in una sentenza di rigetto, che tipicamente ha effetto solo inter partes.

Richiamata la pronuncia della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie N.21/SEAUT/2015/QMIG - Adunanza del 4 giugno 2015 che si conclude come segue:

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima come richiamata in parte motiva pronuncia i seguenti principi di diritto: " Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti". La

Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Richiamata la comunicazione prot. n. 1951 del 3 febbraio 2016 del Segretario comunale Dott.ssa Bianca Meli che chiede al Comune di Porto Mantovano, in esito alla giurisprudenza che si sarà delineata, la corresponsione dei diritti di rogito arretrati e fin qui maturati o che dovessero maturare d'ora in avanti;

Vista la Sentenza n. 307/2016 pubblicata il 3.10.2016 RG n. 406/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio che, a seguito di due sentenze favorevoli ai Segretari comunali emesse dal Tribunale di Milano n. 1539/2016 e 2561/2016, riconosce la spettanza dei diritti di rogito ai Segretari di fascia A in servizio presso enti privi di dirigenti.

Richiamate:

- la determinazione della scrivente Responsabile del Settore Ragioneria Economato n. 579 del 25.10.2016 avente ad oggetto l'impegno presunto e cautelativo per diritti di rogito e segreteria per l'importo di 5.400,00;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 29.11.2016 di variazione del bilancio 2016/2018 esercizio finanziario 2016 a seguito della quale la Giunta comunale, con deliberazione n. 143 del 2.12.2016 ha accantonato, in via prudenziale e per le medesime motivazioni, un ulteriore importo di € 11.209,72 a titolo di diritti di rogito e segreteria;
- la determinazione della scrivente Responsabile del Settore Ragioneria Economato n. 746 del 12.12.2016 avente ad oggetto l'integrazione dell'impegno presunto e cautelativo per diritti di rogito e segreteria per l'importo di € 11.209,72;

Visti:

- i vari interventi pubblicati durante il corso del 2016 sui maggiori quotidiani nazionali economici Sole 24 Ore e Italia Oggi da autorevoli commentatori esperti in diritto amministrativo che propongono agli Enti Locali di impegnare prudentemente in bilancio i diritti di rogito e di rinviare l'eventuale liquidazione e pagamento in attesa che si chiarisca il quadro normativo e giurisprudenziale con particolare riguardo ai pareri della Corte dei Conti tutt'ora contrari alla liquidazione dei diritti di rogito e segreteria in argomento;
- la comunicazione dell'Organo di Revisione del 24.01.2017 che invita il Sig. Sindaco a chiedere un parere alla Corte dei Conti con quesito a firma del legale rappresentante del Comune;
- l'allegato articolo pubblicato in data 5 Maggio 2017 sul quotidiano Enti Locali & P.A. del Sole 24 Ore ad oggetto "I Comuni senza dirigenti pagano al Segretario i diritti di rogito e le spese legali" con cui si commenta una recente Sentenza del Tribunale di Potenza n. 411 del 10 Aprile 2017, che ha condannato un Comune lucano, che non si è costituito in giudizio, al pagamento dei diritti di rogito e delle spese legali al Segretario;
- l'allegato articolo pubblicato in data 5 Maggio 2017 sottolinea tuttavia che le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti si esprimono negativamente, fra cui la deliberazione dalla sezione Corte Conti della Campania n. 7/2017. Il che deve spingere il legislatore ad un intervento

chiarificatore che appare quanto mai ineludibile (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 febbraio 2017). Per il tribunale lucano dal dettato normativo «emerge, inequivocabilmente, che la citata disposizione riconosca i diritti di rogito a tutti i segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale, priva di fondamento ed arbitraria appare la lettura della norma che circoscriva solo ai segretari di fascia C i diritti in argomento». Mentre per i giudici contabili – Corte dei Conti - l'esclusione dettata dal legislatore si applica solamente ai segretari che non sono dirigenti, per l'appunto quelli di fascia C.

Ciò premesso, per le motivazioni appena espresse, alla luce della più recente giurisprudenza, la scrivente Responsabile del Settore Ragioneria chiede alla Giunta comunale di adottare atto di indirizzo al riguardo e propone alla Giunta le seguenti opzioni:

- a) Atteso che il Settore scrivente ha già provveduto ad impegnare cautelativamente l'importo dei diritti di rogito e segreteria come da determinazioni sopra citate, chiede alla Giunta comunale se ritiene di sottoporre alla Corte dei Conti apposito quesito, a firma del Sig. Sindaco quale legale rappresentante, per ottenere delucidazioni in merito alla legittima o meno possibilità di provvedere con successiva determinazione di liquidazione e pagamento al Segretario dei diritti di rogito e segreteria; in tal caso, sarà cura del Settore scrivente, predisporre il quesito da sottoporre alla firma del Sig. Sindaco e da inoltrare alla Corte dei Conti;
- b) Atteso che il Settore scrivente ha già provveduto ad impegnare cautelativamente l'importo dei diritti di rogito e segreteria come da determinazioni sopra citate, chiede alla Giunta comunale se ritiene necessario provvedere alla liquidazione e pagamento previa acquisizione, qualora il Segretario Generale fosse d'accordo, di apposita dichiarazione, con cui il medesimo Segretario si impegna a restituire prontamente al Comune di Porto Mantovano l'importo di quanto verrebbe liquidato e pagato a titolo di diritti di rogito/segreteria, qualora la magistratura contabile, Corte dei Conti e/o eventuale altro organismo di controllo e/o nel caso di sopraggiunte interpretazioni autentiche della norma, dovessero dichiarare/comportare l'illegittimità della liquidazione in argomento; nel caso la Giunta decidesse in tal senso, sarà cura del Settore scrivente, predisporre il testo della dichiarazione in argomento da sottoporre alla firma del Segretario Generale, quale atto propedeutico ed indispensabile alla determinazione di liquidazione.
- c) La Giunta comunale esprime atto di indirizzo al Responsabile del Settore scrivente di non procedere alla liquidazione e pagamento.

Nel rimanere in attesa di atto di indirizzo della Giunta comunale al riguardo, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore

Bilancio Ragioneria Finanze Economato Servizi Informatici

Nadia Marastoni

